



**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado**  
**"E. DE AMICIS" di LUSERNA SAN GIOVANNI**  
**Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO)**

Cod. fiscale: 94544270013 – tel. e fax: 0121/909970 - e-mail: TOIC843009@istruzione.it

Deliberazione n° 28 del Consiglio di Istituto del 25/09/2013

**Regolamento per l'iscrizione e la frequenza degli alunni  
alla Scuola dell'Infanzia**

**A) ISCRIZIONI**

Le iscrizioni avvengono annualmente secondo i tempi e le modalità fissati da Ordinanza Ministeriale.

Il Dirigente Scolastico pubblicizza tempi e modalità secondo le forme ritenute più opportune.

Presso ogni scuola dell'infanzia, in occasione delle iscrizioni, si tiene un incontro con i genitori interessati.

I genitori possono iscrivere i propri figli direttamente presso la Scuola il giorno della riunione e presso la Segreteria dell'Istituto dopo tale data.

Possono accedere alla Scuola dell'Infanzia i bambini di 3 - 5 anni.

I bambini e le bambine che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre saranno ammessi il giorno successivo al compimento del terzo anno d'età, entro il 28 febbraio, considerato che i locali e le attrezzature scolastiche non risultano idonei ad accogliere i bambini d'età inferiore ai tre anni.

La domanda d'iscrizione può essere prodotta solamente per una Scuola dell'Infanzia.

**B) ISCRIZIONI DEI RESIDENTI NEL COMUNE**

I genitori residenti nel Comune hanno la precedenza nell'iscrizione dei propri figli tenuto conto che, prioritariamente, vengono iscritti/e fino all'esaurimento dei posti disponibili le bambine / i bambini di cinque anni, poi le bambine / i bambini di quattro anni, infine le bambine / i bambini di tre anni, graduando gli iscritti secondo il criterio dell'anno, del mese e del giorno di nascita.

La precedenza viene assicurata nel caso in cui fratelli e/o sorelle appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentino la Scuola dell'Infanzia o la Scuola Primaria dello stesso plesso per cui si richiede l'iscrizione e viene assicurata altresì ai bambini /alle bambine di tre anni di età che hanno frequentato, secondo l'ordine seguente, l'asilo nido intercomunale di valle o asilo nido convenzionato o privato.

**C) ISCRIZIONI DEI NON RESIDENTI NEL COMUNE**

In presenza di disponibilità di posti, dopo l'accoglimento delle domande dei residenti, vengono accolte le richieste dei non residenti nel Comune con priorità per i residenti nel comune di Rorà e successivamente per i residenti nei Comuni vicini che non hanno la Scuola dell'Infanzia Statale.

Per quanto riguarda i criteri di precedenza valgono le norme di cui al punto B, con esclusione della precedenza per eventuali fratelli o sorelle frequentanti la scuola dell'infanzia o primaria dello stesso plesso per cui si richiede l'iscrizione, ad eccezione dei residenti nel comune di Rorà..

**D) ISCRIZIONI DI ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI**

Gli alunni / le alunne già iscritti e frequentanti, residenti e non residenti nel Comune, hanno la priorità assoluta all'iscrizione rispetto ai nuovi iscritti.

**E) ISCRIZIONI DI ALUNNI IN LISTA DI ATTESA DELL'ANNO PRECEDENTE**

Gli alunni / le alunne iscritti/e nelle liste d'attesa avranno la precedenza nelle iscrizioni dell'anno successivo.

## F) ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL TERMINE STABILITO

Le richieste di iscrizioni, presentate dopo il termine stabilito, vengono prese in considerazione solo dopo la pubblicazione definitiva delle graduatorie e secondo l'ordine di presentazione delle domande entro il 30 settembre di ogni anno.

## G) TRASFERIMENTI E SPOSTAMENTI

Gli alunni e le alunne trasferiti da altri Comuni, in possesso di nulla-osta rilasciato dagli Istituti scolastici di provenienza, vengono iscritti e possono frequentare in qualunque momento dell'anno scolastico in una Scuola dell'Infanzia dell'Istituto che presenti disponibilità di posto con precedenza, nel caso, su coloro che si trovano in lista di attesa.

Gli alunni iscritti e frequentanti presso Scuole dell'Infanzia dell'Istituto, possono essere spostati dietro richiesta dei genitori in altri plessi dell'Istituto ad anno scolastico inoltrato, entro e non oltre il mese di febbraio, in presenza di disponibilità di posto dopo l'esaurimento dell'eventuale lista d'attesa.

## H) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Al termine delle iscrizioni vengono formate le graduatorie di tutti coloro che hanno presentato domanda nei termini stabiliti. Le graduatorie sono distinte in:

- 1) Graduatorie degli iscritti aventi titolo alla frequenza a settembre;
- 2) Graduatorie degli iscritti aventi titolo alla frequenza da gennaio a febbraio;
- 3) Graduatorie degli iscritti in lista d'attesa.

Prima della formazione delle liste d'attesa in una Scuola dell'Infanzia, qualora risultassero disponibilità di posti in altre Scuole dell'Infanzia dell'Istituto, i genitori interessati saranno contattati dalla Segreteria dell'Istituto per un eventuale spostamento di iscrizione tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti artt. B e C. Pertanto solo dopo l'eventuale spostamento di iscrizione potranno essere prese in considerazione le domande dei non residenti nel Comune.

Esse vengono pubblicate all'Albo dell'Istituto e di ogni singola Scuola dell'Infanzia entro il quindicesimo giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione.

Avverso le graduatorie è esperibile ricorso da presentare per iscritto al Dirigente Scolastico entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione.

I ricorsi vengono esaminati da apposita Commissione, formata da quattro Docenti della Scuola dell'Infanzia, un genitore del Consiglio d'Istituto e presieduta dal Dirigente Scolastico, entro i tre giorni successivi alla data ultima prevista per il ricorso.

Dell'esito del ricorso viene data comunicazione scritta all'interessato.

Le graduatorie vengono ripubblicate, con carattere definitivo, il giorno successivo al termine stabilito per l'esame di eventuali ricorsi.

## I) FREQUENZA

L'alunno che senza giustificato motivo da parte dei genitori non viene inviato alla Scuola dell'Infanzia in cui è iscritto dall'inizio dell'anno scolastico per un periodo massimo di giorni quindici viene depennato d'ufficio dalla graduatoria degli alunni iscritti che hanno diritto alla frequenza e inserito dopo l'ultimo iscritto nella graduatoria degli alunni in lista d'attesa. La disposizione di cui sopra viene applicata anche in corso d'anno per periodi di assenza continuativi pari a quindici giorni senza giustificato motivo.